

N. R.G. 4246/2018



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE CIVILE

VERBALE DI UDIENZA “CARTOLARE”

(ai sensi dell’art 83 comma 7 lett. h) del D.L. 18/2020, conv. L. 27/2020)

Nella causa R.G. n. 4246/2018

tra



ATTORE/I

e

INTESA SAN PAOLO SPA GIA’ CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA

CONVENUTO/I

Il Giudice dott. Enzo Chiarini

dato atto che con provvedimento in data 01/05/2020 è stata fissata l’udienza disponendo lo svolgimento in forma solo “cartolare” ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. h) DL 18/2020, conv. L. 27/2020;

letti gli atti di causa, i documenti e le memorie depositate dalle parti entro il termine assegnato,

preso atto delle richieste e delle conclusioni ivi formulate;

pronuncia sentenza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente verbale.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento.

Forlì, 15 maggio 2020



Il Giudice Onorario
dott. Enzo Chiarini



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Enzo Chiarini ha pronunciato
ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4246/2018** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv.
██████████ elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
██████████

ATTORE/I

Contro

**INTESA SAN PAOLO SPA GIA' CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E
DELLA ROMAGNA** (C.F. 00799960158), rappresentata da Intrum Italy s.p.a., con
il patrocinio dell'avv. GAMBERINI ALBERTO, elettivamente domiciliata presso lo
studio del difensore in Via Baccharini n.60 - Ravenna

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI



Le parti hanno concluso come indicato nel verbale di udienza, che qui si richiama.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Il presente giudizio ha ad oggetto una opposizione qualificata “*ex art. 615 c.p.c.*” avverso l’atto di precetto notificato da parte opposta a parte opponente ed è stato introdotto con atto di citazione notificato a parte opposta.

L’opposizione si fonda, in sintesi, sui seguenti motivi: **i)** l’avv. Gamberini ha redatto e notificato l’opposto atto di precetto in difetto assoluto di delega; **ii)** inidoneità di due dei quattro contratti di mutuo su cui si fonda l’atto di precetto ad acquisire efficacia esecutiva in quanto le somme non sono state messe nella immediata disponibilità del mutuatario; **iii)** nullità dei contratti di mutuo per superamento del limite di finanziabilità di cui all’art. 38 comma secondo t.u.b.; **iv)** l’opposta ai fini della quantificazione del debito deve: a) “*applicare un saldo zero piuttosto che il primo saldo di conto corrente indicato dalla banca su saldi derivanti da aperture di credito in conto corrente, anticipo fatture e sconti commerciali*”; b) “*disapplicare su rapporti di conto corrente l’anatocismo*”; c) “*disapplicare interessi ultralegali non pattuiti*”; d) “*disapplicare le commissioni di massimo scoperto nei rapporti di conto corrente*”; e) “*disapplicare spese non pattuite contrattualmente nei rapporti di conto corrente*”; f) “*disapplicazione gli eventuali interessi usurari nei rapporti di conto corrente o nei rapporti di mutuo chirografario o ipotecario*”;

2. Resiste parte opposta, in sintesi: **i)** eccependo l’inesistenza della notifica dell’atto di citazione in opposizione al precetto in quanto effettuata mediante pec a soggetto



domiciliatario “*esclusivamente in senso fisico*”; **ii)** eccependo l’inammissibilità dell’eccezione relativa alla procura in quanto non riproposta nelle conclusioni dell’atto e non rientrante nell’alveo dell’opposizione ex art. 615 c.p.c.; nel merito che la procura indica chiaramente il nome del conferente e la sua qualità e che comunque il precetto è atto sostanziale che può essere sottoscritto da procuratore ad negotia; **iii)** osservando che l’eccezione relativa all’inidoneità dei titoli stragiudiziali ad assumere efficacia esecutiva riguarda solo due dei quattro mutui ed è fondata sul distacco temporale tra la stipula e l’utilizzazione della somma, circostanza questa del tutto irrilevante; **iv)** eccependo l’improcedibilità dell’opposizione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria; **v)** eccependo l’inammissibilità o nullità dell’opposizione a causa della sua genericità; **vi)** contestando la fondatezza delle doglianze avversarie.

3. Istruita la causa, dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell’art. 281 sexies c.p.c.

4. La prima questione da affrontare è l’eccezione di inesistenza della notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio, in quanto effettuata mediante pec a soggetto domiciliatario “*esclusivamente in senso fisico*”.

E’ vero che la notifica inesistente non viene sanata dalla costituzione del convenuto, ritiene tuttavia lo scrivente che la notificazione in questione non possa essere considerata tale.

L’ordinanza n. 20946/18 della Corte di Cassazione, pure citata da parte opponente,



afferma infatti che: *“Risulta consolidato, si osservi, l'orientamento proposto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale solo l'avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche e comunicazioni degli atti del processo dovendosi, pertanto, reputare inesistente la notifica eseguita dal procuratore che sia mero domiciliatario, ed una simile notifica dell'atto non risulta suscettibile di sanatoria, a norma dell'art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo (cfr. Cass. sez. 5⁻¹, ord. 12.10.2015, n. 20468).*

Analoga valutazione deve effettuarsi, mutatis mutandis, in ordine all'attività di ricezione degli atti processuali, e può pertanto dettarsi il principio di diritto secondo cui: "Il procuratore che sia domiciliatario in senso fisico, in mancanza di elezione del proprio indirizzo PEC quale domicilio digitale della parte, non è abilitato alla ricezione della notifica telematica di un provvedimento impugnabile, risultando una simile notifica inesistente, e pertanto insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall'art. 156 c.p.c., soltanto per i soli casi di nullità dell'atto". La legittimazione a ricevere la notificazione dell'atto impugnabile, in assenza di elezione di domicilio, che sia stata effettuata anche in considerazione della concreta modalità di trasmissione, spetta al solo difensore nominato, cui compete pure porre in essere tutti gli atti di impulso processuale da promuovere nell'interesse della parte, sulla base della conoscenza, effettiva e tempestiva, degli atti da impugnare.”

Orbene, nel caso di specie, l'avv. Gamberini non era mero domiciliatario, bensì procuratore dell'opponente e pertanto non appare possibile ritenere inesistente la notifica effettuata presso l'indirizzo pec.



Ne consegue il rigetto dell'eccezione.

5. Occorre poi passare a valutare la doglianza di inammissibilità dell'eccezione di difetto assoluto di delega in capo all'avv. Gamberini in quanto non riproposta nelle conclusioni dell'atto e non rientrante nell'alveo dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.

5.1. Con riferimento al primo aspetto, e cioè che l'eccezione non è stata proposta nelle conclusioni, va detto che per orientamento giurisprudenziale le conclusioni si integrano con le argomentazioni contenute nel corpo dell'atto e pertanto al riguardo non v'è inammissibilità.

5.2. Relativamente al secondo aspetto, va detto che la qualificazione quale opposizione all'esecuzione operata dall'opponente non è di per sé ostativa alla proposizione di un motivo di opposizione rientrante nell'alveo dell'art. 617 c.p.c., quale quello in oggetto, poiché la sostanza dell'atto prevale sul nome attribuito dalla parte ed alla qualificazione provvede il giudice.

Pertanto, essendo stato rispettato il termine di 20 giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c., il motivo di opposizione relativo alla procura non è inammissibile.

6. Quanto all'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria sollevata da parte opposta, deve evidenziarsene l'infondatezza.

Infatti il d.lgs 28/2010 all'art. 5 comma 4 lettera e precisa che l'obbligo di mediazione non sussiste: *“nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata”*.



7. Occorre quindi passare ad analizzare l'eccezione con la quale parte opponente denuncia il difetto assoluto di delega in capo all'avv. Gamberini.

Segnatamente, afferma l'opponente che *“È innanzitutto doveroso precisare come sia necessario che nel testo della procura si debba indicare la ragione sociale, cioè la denominazione della società, ed il nome completo del suo legale rappresentante, da scriversi precisando tutte le sue componenti e, dunque, l'intero prenome e l'intero cognome. È bene, poi, che oltre al nome del legale rappresentante sia indicata l'esatta qualificazione che egli riveste nell'organizzazione societaria (ad esempio Amministratore delegato, oppure Amministratore Unico, oppure Socio accomandatario): è necessario, cioè, indicare esattamente la qualifica rivestita dal soggetto autorizzato ad impegnare la società, al fine di dare certezza a chi legge circa la sussistenza del potere di rappresentanza”* e *“come la difesa avversaria non abbia allegato alcun documento dimostrativo che attesti il potere rappresentativo sia in capo alla persona che si assume “rappresentante legale della società procedente” che di colui che, in nome e per conto della società di capitali, ha conferito la procura alle liti”*.

Si tratta di eccezione infondata.

Il precetto è atto sostanziale e pertanto è valido anche in mancanza della procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto (cass. 8213/12).

Peraltro si osserva che nella procura dell'atto di precetto viene indicata la denominazione della società, il prenome e il cognome del rappresentante, nonché il



titolo che gli conferisce tale rappresentanza (procura notarile con tanto di estremi).

Titolo allegato alla comparsa di risposta (doc. 6), così che anche un'eventuale richiesta di giustificazione del poteri ex art. 1393 c.c. (peraltro certamente non formulata in termini espressi) risulterebbe soddisfatta.

8. Passando al merito, l'opponente denuncia l'inidoneità di due dei quattro contratti di mutuo su cui si fonda l'atto di precetto ad acquisire efficacia esecutiva in quanto le somme non sono state messe nella immediata disponibilità del mutuatario.

Tuttavia non fornisce alcun elemento a supporto della propria tesi, nemmeno indicando chiaramente quali sarebbero i contratti insuscettibili di acquisire efficacia esecutiva.

Peraltro, nessuna rilevanza assume la tabella a pagina 6 dell'atto di citazione, dalla quale risulta che per due dei quattro contratti, l'utilizzo della somma sarebbe avvenuto tempo dopo l'approvazione del mutuo, atteso che il soggetto che prende a mutuo una somma, una volta che ne ha ottenuto la disponibilità è poi libero di decidere quando utilizzarla.

Il motivo di opposizione va quindi rigettato.

9. Altresì, l'opponente denuncia la nullità dei contratti di mutuo per superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 comma secondo t.u.b.

Ai sensi dell'art. 38 t.u.b. comma secondo, la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da



eseguire sugli stessi e la delibera CICR del 22 aprile 1995 all'art. 1 stabilisce che:

“L'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi”.

Tuttavia parte opponente non prova ed invero nemmeno allega quale sarebbe il valore dei beni ipotecati, mentre nessun rilievo hanno ai presenti fini le osservazioni relative agli utili e perdite prodotte dalla propria impresa individuale (atteso come appena visto che il limite di finanziabilità è parametrato sul valore dei beni ipotecati o sul costo delle opere da eseguire sugli stessi).

Pertanto il motivo di opposizione va rigettato.

10. L'opponente, ancora, rileva che l'opposta ai fini della quantificazione del debito deve: a) *“applicare un saldo zero piuttosto che il primo saldo di conto corrente indicato dalla banca su saldi derivanti da aperture di credito in conto corrente, anticipo fatture e sconti commerciali”*; b) *“disapplicare su rapporti di conto corrente l'anatocismo”*; c) *“disapplicare interessi ultralegali non pattuiti”*; d) *“disapplicare le commissioni di massimo scoperto nei rapporti di conto corrente”*; e) *“disapplicare spese non pattuite contrattualmente nei rapporti di conto corrente”*; f) *“disapplicazione gli eventuali interessi usurari nei rapporti di conto corrente o nei rapporti di mutuo chirografario o ipotecario”*.

Si tratta di doglianze tutte generiche e come tali inesistenti.

Cass. 7775-14 ha infatti affermato che *“Qualsiasi contestazione in ambito processuale non può essere ambigua o generica, perchè lascerebbe irrisolto il*



dubbio se i fatti dubitabilmente contestati debbano essere provati o meno. Per queste ragioni la contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset: e ciò sia per quanto attiene le modalità di contestazione dei fatti processuali allegati dalla controparte; sia per quanto attiene le modalità di contestazione della conformità all'originale della copia di un documento”.

Si aggiunga, ad abundantiam, che alcune di esse (indicate con le lettere “a”, “b”, “d” ed “e”) paiono del tutto non pertinenti in quanto riferite a rapporti di conto corrente anziché ai contratti di mutuo su cui si fonda il precetto e che quella di cui alla lettera “f” è formulata in via ipotetica.

11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo conformemente a quanto richiesto da parte opposta nella propria nota spese in quanto inferiori all’ammontare risultante dall’applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- respinge integralmente la proposta opposizione.

Condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 12.678,00 per compensi professionali di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., allegata al verbale d’udienza e pubblicata



con la sottoscrizione del verbale medesimo.

Forlì, 15 maggio 2020

Il Giudice Onorario
dott. Enzo Chiarini

